



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

Oggetto: Determinazione Servizio Produzioni n. 7923/233 del 8 maggio 2013 - Iscrizione del toponimo "Vigna del Nuraghe Sas de Melas" per la presentazione e designazione del vino a DOP Cannonau di Sardegna

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1110/9 del 29 marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, la parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che contiene norme sul sistema di autorizzazioni;
- VISTO** il Reg. delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- VISTA** la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 31, comma 10, che stabilisce le modalità di utilizzo della menzione "vigna" o dei suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale;
- RICORDATO** che la menzione "vigna" può essere utilizzata soltanto nella presentazione e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, a condizione che le uve ottenute da detta superficie vitata siano rivendicate nella denuncia annuale di produzione e siano vinificate separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione;

VISTA la determinazione n. 7923/233 dell'8 maggio 2013 del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale relativa all'istituzione e alla modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco positivo regionale delle menzioni "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, per la presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

VISTA la richiesta pervenuta per PEC prot n. 8067 del 29 aprile 2021 presentata dall'Azienda Agricola Gungui Luca Partita IVA 01471190916 con la quale chiede l'iscrizione del toponimo "Vigna del Nuraghe Sas de Melas" nel relativo Elenco positivo regionale;

VERIFICATO che la richiesta e la documentazione presentata per l'iscrizione del toponimo "Vigna del Nuraghe Sas de Melas" è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente;

DETERMINA

ART. 1 Il toponimo "Vigna del Nuraghe Sas de Melas" è iscritto nell'elenco regionale delle menzioni "Vigna".

ART. 2 Il toponimo "Vigna del Nuraghe Sas de Melas" è utilizzabile dall'Azienda Agricola Luca Gungui di Mamoiada, P. IVA n. 01471190916, esclusivamente nella presentazione e designazione del vino a DOP "Cannonau di Sardegna" ottenuto dalla vinificazione separata delle uve provenienti dalle superfici vitate di cui all'allegato 1 della presente determinazione.

ART. 3 L'Elenco regionale delle menzioni vigne, istituito con la determinazione n. 7923/233 dell'8 maggio 2013, è aggiornato dall'allegato A della presente determinazione.

ART. 4 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo web:

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=323291&v=2&c=1305&t=1>

**Il Direttore del Servizio
Agostino Curreli**

